

[<sup>1</sup>] **Regione Campania**  
**Legge Regionale 23 dicembre 1986, n. 45**  
**Esercizio della vigilanza e della tutela da parte della Regione sui Consorzi per le Aree  
ed e Nuclei di Sviluppo Industriale operanti in Campania**  
*Publicato su BURC, n. 3 del 14/01/1987*

---

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga

la seguente legge:

---

Art. 1

I Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale, operanti in Campania, sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela della Regione in attuazione del disposto dell' art. 65 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

Art. 2

Le funzioni di vigilanza e tutela sono, di norma, esercitate dal Presidente della Giunta Regionale a mezzo della Commissione di cui al successivo art. 3 , che ha sede presso il Servizio Industria ed Artigianato.

Sono, altresì , soggette all' approvazione della Giunta regionale e non trasmette alla Commissione di Controllo sugli Atti della Regione Campania le deliberazioni concernenti:

- a) regolamento di amministrazione;
- b) pianta e regolamento organico del personale;
- c) bilancio preventivo e consuntivo;
- d) programmi triennali e annuali di intervento.

Le deliberazioni diventano esecutive se gli Organi preposti alla vigilanza e tutela non ne comunicano la sospensione o l' annullamento nel termine di 20 giorni a far data dalla acquisizione delle stesse da parte della competente Commissione.

Art. 3

La Commissione di cui al 10 comma dell' art. 2 è così composta:

- a) dall' Assessore all' Industria ed Artigianato, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) dall' Assessore all' Urbanistica o suo delegato;
- c) dall' Assessore al Bilancio, Programmazione, Finanze e Tributi o suo delegato.

I rappresentanti degli Assessorati saranno designati dagli Assessori competenti, nell'ambito del personale dirigente della Giunta regionale in servizio presso gli stessi Assessorati.

Per l' espletamento dei propri compiti, la Commissione si avvale di due dirigenti, di cui uno con le funzioni di segretario, di due funzionari, due collaboratori professionali e di un esecutore, con mansioni di dattilografia.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni e scade, comunque, con lo scioglimento del Consiglio regionale.

#### Art. 4

Quando l'attività del Consorzio risulta non conforme agli scopi per i quali è stato costituito o, comunque, quando vengano accertate persistenti irregolarità del funzionamento di esso, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della stessa, può sciogliere gli organi del Consorzio e affidare la gestione a un Commissario Straordinario fino al rinnovo degli organi ordinari, da effettuare entro il termine massimo di sei mesi.

#### Art. 5

I Revisori dei Conti dei singoli Consorzi sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.

#### Art. 6

Qualora il Consiglio regionale non abbia approvato la legge per la riforma dei Consorzi, l'Assessore regionale all'Industria, sentiti i Consorzi, predisporrà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno Statuto tipo, previo parere della Commissione consiliare competente, che dovrà esprimere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale, il parere si intende espresso in senso favorevole.

I singoli Consorzi adegueranno il proprio Statuto a quello tipo entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto Statuto.

Tale Statuto, su proposta dell'Assessore all'Industria, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.

#### Art. 7

Nelle more dell'approvazione della disciplina organica in materia di Consorzi industriali, la Regione, per il biennio 1987-88, in caso di particolare necessità, concorre al finanziamento delle spese sostenute per l'organizzazione e l'attività dei Consorzi annualmente dai Consorzi medesimi.

#### Art. 8

La Regione, per il biennio 1987-88, concede finanziamenti ai Consorzi allo scopo di permettere la regolare gestione delle infrastrutture ed accelerare l'attuazione delle previsioni di cui ai Piani Regolatori Consortili.

I Consorzi stessi debbono inoltrare domanda all'Assessorato all'Industria ed Artigianato entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I finanziamenti sono concessi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Industria.

La misura degli interventi sarà fissata dalla Regione sulla base delle accertate esigenze dei singoli Consorzi.

Art. 9

Il rapporto di lavoro con il personale dei Consorzi resta disciplinato dai contratti collettivi di lavoro già stipulati e depositati presso il Ministero del Lavoro.

Art. 10

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge per gli anni 1987/ 88 si farà fronte con appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, di cui ai capitoli che saranno istituiti nello stato di previsione della spesa per gli anni finanziari 1987 e 1988, denominati: Contributo della Regione nelle spese di organizzazione dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale della Campania; Fondi ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale della Campania per la gestione delle infrastrutture e per la attuazione dei Piani Regolatori Consortili; utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 11

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa richiamo alle norme vigenti in materia e in quanto applicabili.

Art. 12

La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 25 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 23 dicembre 1986.

*Note sulla vigenza*

[1] - Abrogazione da: articolo 13, comma 4 della legge Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16.